

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2004

che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali vaccinati in uscita dalle zone di protezione

[notificata con il numero C(2003) 5306]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/34/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/828/CE della Commissione ⁽²⁾ che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini, che stabilisce le norme applicabili ai movimenti degli animali in entrata e in uscita da tali zone e che abroga la decisione 2003/218/CE ⁽³⁾ è stata adottata alla luce della situazione relativa alla febbre catarrale degli ovini nelle regioni colpite. Tale decisione delimita zone di protezione e di sorveglianza corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche e stabilisce le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di movimento degli animali in entrata e in uscita da tali zone.
- (2) L'Ufficio internazionale dell'epizootie ha organizzato un simposio sulla febbre catarrale degli ovini che si è svolto dal 26 al 29 ottobre 2003. In occasione di tale simposio è stato tra l'altro concluso che gli animali possono spostarsi da una zona infetta ad una zona indenne senza determinare rischi di diffusione del virus qualora siano stati vaccinati almeno un mese prima del movimento e a condizione che il vaccino utilizzato copra tutti i sierotipi presenti nella regione di origine.

- (3) Alla luce di tale conclusione, è opportuno modificare le condizioni applicabili ai movimenti di animali vaccinati stabilite dalla decisione 2003/828/CE al fine di consentire siffatti movimenti senza richiedere la cessazione della circolazione del virus nella regione di origine o dell'attività del vettore nella regione di destinazione. Tuttavia, a titolo precauzionale, ciò varrà soltanto per i movimenti interni a partire da zone in cui la vaccinazione è stata completata secondo il programma adottato dall'autorità competente dello Stato membro in questione.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2003/828/CE è sostituito dal testo seguente:

«2. In Francia, Italia e Spagna l'autorità competente concede inoltre una deroga al divieto di uscita per le spedizioni interne di cui al paragrafo 1:

- a) per le zone indicate nell'allegato I in cui è stata completata la vaccinazione conformemente al programma adottato dall'autorità competente dello Stato membro in questione, se alla data di spedizione gli animali sono stati vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di un anno contro il sierotipo o i sierotipi in circolazione in una zona di origine importante sul piano epidemiologico;

⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽²⁾ GU L 311 del 27.11.2003, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 82 del 29.3.2003, pag. 35.

b) per le zone indicate nell'allegato I in cui non è stata completata la vaccinazione conformemente al programma adottato dall'autorità competente dello Stato membro in questione, se gli animali sono stati vaccinati conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a) e se inoltre:

- i) il piano di sorveglianza in una zona di origine importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che alla data di spedizione la circolazione del virus della febbre catarrale degli ovini è cessata da oltre 60 giorni; oppure
- ii) il piano di sorveglianza dei vettori in una zona di destinazione importante sul piano epidemiologico abbia dimostrato che è cessata l'attività di *Culicoides* adulti.»

Articolo 2

L'allegato I della decisione 2003/828/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 2 febbraio 2004.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(zone soggette a restrizioni: aree geografiche in cui gli Stati membri istituiscono zone di protezione e zone di sorveglianza)

Zona A (sierotipi 2 e 9 e, in misura minore, 4 e 16)**Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)**

Sicilia:	Ragusa, Enna
Molise:	Isernia, Campobasso
Abruzzo:	Chieti, tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona
Lazio:	Frosinone, Latina
Campania:	Tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Caserta 1
Basilicata:	Matera e Potenza (tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Venosa)

Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Sicilia:	Agrigento, Catania, Caltanissetta, Palermo, Messina, Siracusa e Trapani
Calabria:	Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Basilicata:	Potenza (tutti i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Venosa)
Puglia:	Foggia, Bari, Lecce, Taranto, Brindisi
Campania:	Caserta (tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Caserta 1), Benevento, Avellino, Napoli, Salerno

Zona B (sierotipo 2)**Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)**

Lazio:	Viterbo, Roma, Rieti (comuni di Ascrea, Belmonte in Sabina, Cantalupo in Sabina, Casaprota, Casperia, Castel di Tora, Castelnuovo di Farfa, Colle di Tora, Collevicchio, Concerviano, Configni, Contigliano, Cottanello, Fara in Sabina, Forano, Frasso, Abino, Greccio, Longone Sabino, Magliano Sabina, Mompeo, Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Monte San Giovanni in Sabina, Montopoli di Sabina, Orvinio, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Pozzaglia Sabina, Rieti, Roccantica, Rocca Sinibalda, Salisano, Scandriglia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Torri in Sabina, Vacone)
Toscana:	Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Livorno
Umbria:	Terni

Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

Abruzzo:	L'Aquila, tranne i comuni dell'Azienda sanitaria locale di Avezzano-Sulmona
Lazio:	Rieti (comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgorose, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant'angelo, Cittaducale, Cittareale, Collalto Sabino, Collegiove, Colli sul Velino, Fiamignano, Labro, Leonessa, Marcellino, Micigliano, Morro Reatino, Nespole, Paganico, Pescocrocciano, Petrella Salto, Poggio Bustone, Posta, Rivodutri, Turania, Varco Sabino)
Umbria:	Perugia
Marche:	Ascoli Piceno, Macerata

Zona C (sierotipi 2 e 4)**Zone in cui è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)**

Francia:	
Corse du sud, Haute Corse	
Spagna:	
Islas Baleares	

Zone in cui non è applicabile l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a)*Italia:*

Sardegna: Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano

Zona D

L'intero territorio greco, escluse le circoscrizioni amministrative di cui alla zona E.

Zona ELe circoscrizioni amministrative Dodecaneso, Samo, Chio e Lesbo.»
